

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA A FAVORE DI ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITA' DELLA VISTA E DELL'UDITO, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO, FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 – LOTTO G PROVINCIA DEI VERONA.

Gara n. 7735183 – CIG 84681190DE

Scrittura privata con firma digitale

TRA

L'**Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera**, con sede legale in Via Valverde, 42 – 37122 Verona, C.F. e P.IVA n. 02573090236, di seguito indicato anche come “Committente” rappresentata dal Dr. Raffaele Grottole, Direttore dei Servizi Socio Sanitari, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 823 del 15/10/2020

E

Il **Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)** tra: Cooperativa Sociale Socioculturale S.C.S. con sede legale in in Via Boldani, 18 – Mira (VE) (30034) Venezia, C.F. e P.IVA 02079350274, in persona del legale rappresentante, Paolo Dalla Bella, in qualità di mandataria del RTI composto congiuntamente con Vi.Assiste Società Cooperativa sociale, con sede legale in Vicenza, Contrà Gazzolle, 1, C.F. 03249960240, in qualità di mandante, di seguito indicato anche come “Appaltatore”

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 819 del 08/06/2018 la Regione Veneto ha approvato il modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni delle Province, riallocate in capo alla Regione, in materia di politiche sociali stabilendo nel 1° agosto 2018 la decorrenza che prevede la delega delle funzioni citate alle Aziende Ulss senza oneri a carico dei bilanci delle stesse;
- con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1033 del 17/07/2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le Aziende ULSS per la definizione delle modalità di gestione dei servizi, relativi alle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, come da Allegato A, parte integrante della stessa DGRV 1033 del 17/07/2018;
- la convenzione sopramenzionata, regolarmente stipulata in formato elettronico tra l'Azienda Ulss 9 Scaligera e la Regione del Veneto, n. di repertorio regionale 35847/2018, all'art. 1 comma 2 prevede che “Nello svolgimento delle suddette funzioni delegate, l'Azienda Ulss

provvede direttamente e alla sottoscrizione dei contratti attinenti a tali funzioni ovvero subentra nella titolarità degli eventuali contratti sottoscritti dalla Regione del Veneto e procede in piena autonomia gestionale e tecnica avvalendosi del personale regionale di cui alla D.G.R. n. 819 del 2018”;

- con deliberazione del Direttore Generale dell’U.O.C. CRAV di Azienda Zero – Regione del Veneto n. 242 del 08/05/2020 è stata disposta l’indizione della procedura aperta telematica (Gara n. 7735183) per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell’udito residenti nel territorio della Regione del Veneto, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I° e II° grado, per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, rinnovabile per altri due ulteriori anni scolastici, suddivisa in 7 lotti territoriali su base provinciale, per un importo complessivo di 33.561.585,00 (IVA esclusa), di cui 20.136.951,00 IVA esclusa per il triennio scolastico 01/08/2020-31/07/2023, ed € 13.424.634,00 IVA esclusa per l’opzione di rinnovo di due ulteriori anni scolastici;
- con deliberazione del Direttore Generale dell’U.O.C. CRAV di Azienda Zero – Regione del Veneto n. 442 del 06/08/2020 è stato aggiudicato il servizio in oggetto al costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese tra Socioculturale S.C.S. e Vi.Assiste Cooperativa Sociale, e in particolare per il lotto territoriale G – Provincia di Verona, con decorrenza dal 01/08/2020, per l’importo complessivo di € 6.008.750,00 IVA esclusa, di cui € 3.605.250,00 IVA esclusa per il triennio scolastico 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, e € 2.403.500,00 IVA esclusa per l’eventuale rinnovo per il biennio scolastico successivo;
- in data 2 settembre 2020 presso lo studio del notaio Tiziana Zanon, via Monte Cengio 31, Vicenza, si è costituito il Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) tra Socioculturale S.C.S. con sede legale in Via Boldani, 18 – Mira (VE) 30034 Venezia, C.F. e P.IVA 02079350274 e Vi.Assiste Cooperativa Sociale con sede legale in Vicenza, Contrà Gazzolle, 1, C.F. 03249960240, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., n. di repertorio n. 278, registrato a Vicenza il 9 settembre 2020 al n. 24852 serie 1T, in cui si conferisce mandato collettivo speciale di rappresentanza all’impresa Socioculturale S.C.S. che è autorizzato a stipulare il presente contratto in nome e per conto proprio nonché della mandante;
- con delibera n. 823 del 15/10/20208 del Direttore Generale dell’Azienda Ulss 9 Scaligera è stato disposto di prendere atto della suddetta aggiudicazione in relazione al Lotto territoriale G - Provincia di Verona ULSS 9 Scaligera, a favore del R.T.I. tra Socioculturale S.C.S. mandataria e Vi.Assiste Cooperativa Sociale mandante, per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2023-2023, con facoltà di eventuale rinnovo per il biennio successivo, per un importo pari ad € 3.605.250,00, IVA 5% esclusa, per un totale di € 3.785.512,50 IVA 5% inclusa;
- La cooperativa Socioculturale S.C.S. in qualità di mandataria del RTI con prot. 166801 in data 23/10/2020 ha fatto pervenire all’Azienda ULSS 9 Scaligera, il deposito cauzionale definitivo cointestato alle società dell’RTI (Polizza n. 2020/50/2594547), di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e una idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT)

(Polizza n. 2016/03/2258426) in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 12 del capitolato d'oneri di gara;

- La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale prescritti ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 ha avuto esito positivo in data 07/08/2020 e pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace.

Tanto premesso, si conviene e stipula:

Art. 1 - Fonti di obbligazione

L'U.L.S.S. 9 Scaligera come sopra rappresentata dal Direttore dei Servizi Socio Sanitari, Dott. Raffaele Grottola, affida al R.T.I. tra Socioculturale S.C.S. mandataria e Vi.Assiste Cooperativa Sociale mandante, nella persona del rappresentante legale della Socioculturale S.C.S., che accetta, la gestione del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell'udito, residenti nel territorio della Regione del Veneto, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I e II grado per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, per il Lotto n. G – Provincia di Verona, come meglio precisato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei suoi Allegati, depositati agli atti d'ufficio.

Il servizio è regolato dalle disposizioni del presente contratto, dai documenti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato d'oneri, Capitolato tecnico, e loro allegati), dall'Offerta economica e dall'Offerta tecnica sottoscritti in data 22/06/2020, di cui alla delibera di aggiudicazione n. 442 del 06/08/2020 del Direttore Generale dell'U.O.C. CRAV di Azienda Zero – Regione del Veneto, nonché dai documenti amministrativi e tecnici che compongono l'offerta che fanno altresì parte del contratto pur non essendo allegati al presente documento. Le parti hanno preso visione e conoscenza prima dei documenti tutti di cui al presente articolo, depositati agli atti d'ufficio e di cui il R.T.I. tra Socioculturale S.C.S. mandataria e Vi.Assiste Cooperativa Sociale mandante dichiara di essere perfettamente a conoscenza, e che qui si intendono pertanto richiamati ed accettati in ogni loro parte, e che il R.T.I. medesimo si obbliga incondizionatamente ad osservare e, per quanto non espressamente previsto, dal Codice sui contratti pubblici D.Lgs 50/2016 e dalle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il servizio prevede l'assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell'udito, residenti nel territorio della provincia di Verona, ambito territoriale ULSS 9 Scaligera, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I e II grado, secondo le quantità e le modalità indicate nel Capitolato d'oneri e nel Capitolato tecnico.

Art. 3 - Decorrenza e durata dell'appalto

Il servizio avrà la durata di tre anni scolastici (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023) decorrenti dal 01/08/2020 al 31/07/2023. Alla scadenza del triennio, il contratto potrà essere rinnovato fino ad un

massimo di due anni scolastici (2023-2024 e 2024-2025) ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 4 - Corrispettivo del servizio

Per l'esecuzione del servizio il Committente corrisponderà all'Appaltatore per ogni ora di prestazione resa, la tariffa oraria di € 20,90 IVA esclusa, presentata in sede di gara, per un numero complessivo massimo di 57.500, pari al corrispettivo massimo annuo di € 1.201.750, oltre IVA 5% per un totale di € 1.261.837,50 IVA inclusa, e così per un importo complessivo per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, pari ad € 3.605.250,00, oltre IVA 5% per un totale di € 3.785.512,50 IVA inclusa, come specificato nell'offerta economica del R.T.I. tra Socioculturale S.C.S. mandataria e Vi.Assiste Cooperativa Sociale mandante in data 22/06/2020 allegato sub A). Il corrispettivo verrà corrisposto con le modalità stabilite nel Capitolato d'oneri alla Socioculturale S.C.S. esonerando l'Azienda Ulss 9 Scaligera da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati dalla mandataria alla mandante.

Art. 5 - Fatturazione e pagamenti

L'Appaltatore nei rapporti con l'Azienda ULSS 9 Scaligera dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e dal capitolato d'oneri.

Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>.

Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio MJXP7Q, per la sede di Verona reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

L'amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

La fattura dovrà essere intestata all'Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera e dovrà riportare:

Servizio di assistenza integrativa scolastica a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell'udito residenti nel territorio della Regione del Veneto – Anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 – Lotto G – CIG 84681190DE.

Le fatture saranno emesse in conformità ai prezzi proposti in sede di gara di appalto, che dovranno comprendere e comprenderanno tutto quanto richiesto dal capitolato e quanto integrativamente proposto dall'appaltatore in sede di offerta.

L'IVA a carico dell'ULSS sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato nei termini e nelle modalità previsti dall'art. 18 del Capitolato d'oneri.

Le fatture saranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica al sistema di interscambio con atto di liquidazione, previo adempimento accertamento delle verifiche previste dall'art. 35, comma 32, del D.L. 223/2006 e verifiche della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti e atti contrattuali.

Art. 6 - Inadempimenti e Penalità

Fatti salvi i casi non imputabili all'Appaltatore, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Azienda ULSS 9 Scaligera le penali indicate all'art. 19 del Capitolato d'oneri, nei termini e con le modalità ivi previste.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà tempestivamente notificare e argomentare tale circostanza all'Azienda ULSS, per iscritto e anticipata a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: esoffiati@aulss9.veneto.it – protocollo.aulss9@pecveneto.it.

Art. 7 - Risoluzione del contratto

Il contratto verrà risolto nei casi previsti all'art. 22 del Capitolato d'oneri e negli altri casi previsti dai documenti di gara.

Art. 8 - Recesso unilaterale

Il Committente potrà, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 23 del Capitolato d'oneri.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e del Regolamento dell'Azienda ULSS 9 Scaligera in materia di dati personali il Committente informa l'Appaltatore, che accetta, che i dati riguardanti l'Appaltatore sono forniti dallo stesso o acquisiti dalle banche dati dell'ANAC o altri Enti Pubblici.

Il Committente informa l'Appaltatore, che accetta, che il Titolare del trattamento dei dati è l'ULSS 9 Scaligera, nella persona del Direttore Generale, tel. 045/8075514, Fax 045/ PEC: protocollo.aulss9@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss9.veneto.it ; il Responsabile della protezione dei dati è il Dr. Franco Margonari - Direttore UOC Affari Generali - Via Valverde, 42 - 37122 Verona - tel: 045 8076159 - mail: franco.margonari@aulss9.veneto.it - pec: protocollo.aulss9pecveneto.it.

Il Committente informa l'Appaltatore, che accetta, che il trattamento dei dati è finalizzato all'espletamento della procedura di gara, alla sottoscrizione ed esecuzione del contratto, in conformità della normativa sui Contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016 e norme collegate, e alla tutela in giudizio della Stazione Appaltante per azioni nelle quali l'Azienda medesima risultasse a qualsiasi titolo coinvolta.

Il Committente informa l'Appaltatore, che accetta, che i dati, in misura strettamente necessaria, sono trattati altresì al fine di consentire l'accesso agli atti, di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990, ed al fine di garantire il diritto di accesso civico e l'adempimento degli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. 33/2013.

Il Committente informa l'Appaltatore, che accetta, che i destinatari dei dati sono l'Azienda ULSS 9 Scaligera, i soggetti che facciano istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990, i soggetti che facciano istanza di accesso civico ex D.Lgs. 33/2013 e gli utenti che prendano visione del sito aziendale www.aulss9.veneto.it

Il Committente informa l'Appaltatore, che accetta, che i dati saranno conservati dalla data dell'acquisizione e per dieci anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto e, in ogni caso, per il periodo necessario per la tutela in giudizio della Stazione Appaltante, in caso di azioni legali.

Il Committente informa l'Appaltatore, che accetta, che è diritto del titolare dei dati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi e che il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di sottoscrivere il contratto.

Art. 10 - Responsabile esterno del trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell'Azienda ULSS 9 Scaligera in materia di dati personali, l'Appaltatore, che accetta, è nominato Responsabile del trattamento dei dati comuni e sensibili riguardanti il Committente o gli utenti del servizio, di cui verrà a conoscenza in dipendenza ed in occasione del servizio, relativamente agli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

Ai sensi dell'art 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento Aziendale precitati, il Responsabile esterno si obbliga a:

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, dei pazienti (o di altri interessati) esclusivamente per le finalità previste dal contratto stipulato con la ULSS 9 Scaligera e ottemperando ai principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza;
- rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente (nazionale ed europea) in materia di privacy, idonei a prevenire e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato non conforme alle finalità della raccolta;
- adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento";
- nominare, al loro interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, anche nell'eventuale caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, nei termini di cui all'articolo 28, comma 3, lettera a) del Regolamento Europeo;
- specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.
- assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, valutazione di impatto sulla protezione dei dati), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato membro preveda la conservazione dei dati;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Art. 11 - Obblighi e Compiti

L'Appaltatore ed il Committente, nello svolgimento del servizio, dovranno rispettare rispettivamente quanto prescritto agli articoli 6 e 7 del Capitolato tecnico.

Art. 12 - Riservatezza

L'Appaltatore nell'esecuzione del servizio dovrà rispettare l'obbligo di riservatezza, ai sensi dell'art. 20 del Capitolato d'onori.

Art. 13 - Direttore dell'esecuzione del Contratto

Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Elmer Soffiati, Coordinatore UU.OO.CC. Disabilità e Non Autosufficienza.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio affidato alle condizioni di cui all'art. 7 del Capitolato d'onori.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di accedere ai pagamenti relativi al presente contratto la Socioculturale S.C.S., in qualità di mandataria del R.T.I. ha indicato i seguenti conti correnti dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136:

Cooperativa Sociale Socioculturale – IBAN conto corrente: IT28J0200802003000102853734

e le seguenti generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i:

Paolo Dalla Bella	nato a Venezia il 16/05/1972	c.f.	DLLPLA72E16L736B
Sabrina Muzzati	nata a Dolo (Ve) il 10/07/1980	c.f.	MZZSRN80L50D325D
Stefano Parolini	nato a Padova il 22/06/1965	c.f.	PRLSFN65H22G224E
Stefania Boggiani	nata a Padova il 11/11/1961	c.f.	BGGSFN61S51G224Q

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la società aggiudicataria si assume altresì tutti gli obblighi previsti nella predetta Legge 13/8/2010 n. 136.

Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il presente contratto si intende risolto ai sensi del comma 8, art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136.

Il Codice di Gara relativo alla presente fornitura è: CIG 84681190DE.

Art. 15 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Tutte le spese, comprese di bollo se dovuto e registrazione, saranno a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 25 del Capitolato d'oneri.

Art. 16 – Protocollo di legalità

L'RTI appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto immediatamente ed automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al Capo IV del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i.... In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'RTI appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui al Capo IV del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i. L'RTI appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del

10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Art. 17 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Tribunale di Verona.

In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, l'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda ULSS di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 18 - Registrazione in caso d'uso

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 19 - Messa in mora

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel Capitolato d'oneri, operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art.20 - Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente contratto si fa riferimento agli atti di gara e alle norme in materia di appalti pubblici, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per l'RTI tra Cooperativa Sociale Socioculturale S.C.S. mandataria e Vi.Assiste Cooperativa Sociale mandante

Il Legale Rappresentante dell'impresa mandataria

Paolo Dalla Bella

Azienda ULSS n. 9 Scaligera

Il Direttore dei Servizi Socio Sanitari

Dott. Raffaele Grottola

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 24 del Capitolato d'oneri, che tutte le comunicazioni inerenti il contratto dovranno essere inviate a: esoffiati@aulss9.veneto.it – protocollo.aulss9@pecveneto.it

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate a mezzo PEC.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Codice privacy del Regolamento (UE) 2016/679, con la firma in calce al presente contratto, esprimo il consenso ed autorizzo l'Azienda ULSS 9 Scaligera al trattamento dei dati personali comunicati in sede di gara, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura.

Per l'RTI tra Cooperativa Sociale Socioculturale S.C.S. mandataria e Vi.Assiste Cooperativa Sociale mandante

Il Legale Rappresentante dell'impresa mandataria

Paolo Dalla Bella

La Socioculturale S.C.S. in qualità di mandataria del RTI composto congiuntamente con Vi.Assiste Cooperativa Sociale, nella persona del Dott. Paolo Dalla Bella con qualifica di Legale Rappresentante dichiara di accettare il contratto di fornitura di cui alla presente e, ai sensi dell'art. 1341 del C.C. si approvano espressamente le clausole della presente e del capitolato d'oneri di seguito riportate:

Art. 6 Inadempimenti e penalità

Art. 7 Risoluzione del contratto

Art. 8 Recesso unilaterale

Art 16 Protocollo di legalità

Art. 17 Foro competente

Art 19 Messa in mora

Per l'RTI tra Cooperativa Sociale Socioculturale S.C.S. mandataria e Vi.Assiste Cooperativa Sociale mandante

Il Legale Rappresentante dell'impresa mandataria

Paolo Dalla Bella